

Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società per il tramite dell'intermediario ed il Contraente a mezzo telegramma, fax o PEC.

*Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro – ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla “Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo – **pari almeno al 3% dell'appezzamento assicurato e così disposti:***

- Per tutti i prodotti, 2 file di piante passanti per la parte centrale dell'appezzamento o, in caso le file siano superiori a 40, 1 fila ogni 20.*
- 4 file di piante passanti per la parte centrale dell'appezzamento per produzioni cerealicole e tabacco.*

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l'assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui agli art. “Mandato del perito” e “Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”. Detto perito deve inviare tempestivamente copia della perizia alla Società a mezzo lettera raccomandata entro 3 giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.